

DISPOSIZIONI REGIONALI PER IL CONTENIMENTO DEI TEMPI DI ATTESA PER LE  
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE (D.G.R. n. 600 del 13.3.2007)

1. Per accedere alle prestazioni specialistiche previste dai Livelli Essenziali di Assistenza è necessario presentare **IMPEGNATIVA ROSSA** (con l'esclusione della prima visita odontoiatrica, ginecologica, pediatrica, psichiatrica).
2. Sulla Impegnativa (ricetta rossa) deve essere riportata l'indicazione della **CLASSE DI PRIORITÀ** e il **MOTIVO DELLA RICHIESTA**: i tempi di attesa decorrono dalla data in cui l'utente si presenta o richiede la prestazione (data di contatto).
3. **Il rispetto dei tempi massimi di attesa** può essere preteso dall'utente solo se lo stesso effettua la prenotazione presso il CUP della propria Azienda Ulss di assistenza e, in tale ambito, **accetta di effettuare la prestazioni in uno dei punti di erogazione dalla stessa individuati.**
4. **L'utente è tenuto al pagamento del ticket anticipatamente rispetto alla fruizione della prestazione.**
5. L'utente è tenuto ugualmente al **pagamento del ticket, anche se esente, qualora**, dopo aver prenotato ed accettato la prestazione specialistica, **non si presenti all'appuntamento o non lo disdica almeno 48 ore prima** della data prevista per l'effettuazione della prestazione. **La disdetta si effettua solo telefonicamente al n° 848 242 200 (senza prefisso).**

L'esonero dal pagamento del ticket è giustificato solo dalla presentazione, entro i tre giorni lavorativi successivi al giorno dell'appuntamento, di una documentazione scritta che dimostri le cause di forza maggiore che hanno impedito l'accesso alla prestazione.

Tale documentazione va inoltrata allo **sportello del Distretto** di effettuazione della prestazione o spedito a **Ufficio Prenotazioni della Ulss – Via Poloni, 1 - 37122 Verona** o inviato via **Fax 045 8075551** o **e mail: [callcenter@ulss20.verona.it](mailto:callcenter@ulss20.verona.it)**

6. **Il mancato ritiro del referto entro 30 giorni** dall'effettuazione della prestazione specialistica (o comunque entro 30 giorni dalla data prevista dall'Azienda per la consegna dello stesso), comporta l'addebito all'utente dell'intero importo della stessa (eventualmente decurtata dal ticket versato dal soggetto non esente) che provvederà al pagamento tramite bollettino bancario (MAV). Alla riscossione coattiva si procederà tramite il Concessionario del Servizio Tributi.

7. **Nel caso in cui, all'utente che si presenta all'appuntamento fissato, non sia assicurata la prestazione prenotata**, l'Ulss è tenuta a rimborsare d'ufficio l'eventuale somma versata e a rilasciare un **"bonus" pari a 25,80 Euro** a titolo di risarcimento del disagio. Pertanto l'assistito, al quale l'Ulss dovrà offrire un'altra data disponibile o altre strutture per l'esecuzione della prestazione, qualora non accettasse le proposte della Ulss, sarà invitato a presentare una domanda per il rimborso dell'eventuale ticket versato, (allegando la ricevuta in originale) e per ottenere il "bonus" di € 25,80 per il disagio subito.